

MINISTERO DELLA DIFESA
DIREZIONE GENERALE PER IL PERSONALE MILITARE
IL DIRETTORE GENERALE

- VISTO** il Decreto del Presidente della Repubblica 26 luglio 1976, n. 752, recante norme di attuazione dello statuto speciale della regione Trentino Alto Adige in materia di proporzione negli uffici statali siti nella provincia di Bolzano e di conoscenza delle due lingue nel pubblico impiego e successive modifiche e integrazioni;
- VISTO** il Decreto del Presidente della Repubblica 15 luglio 1988, n. 574, recante norme di attuazione dello statuto speciale per la regione Trentino Alto Adige in materia di uso della lingua tedesca e della lingua ladina nei rapporti dei cittadini con la Pubblica Amministrazione e nei procedimenti giudiziari e successive modifiche e integrazioni;
- VISTO** il Decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487, concernente il regolamento recante norme sull'accesso agli impieghi nelle Pubbliche Amministrazioni e le modalità di svolgimento dei concorsi, dei concorsi unici e delle altre forme di assunzione nei pubblici impieghi e successive modifiche e integrazioni;
- VISTO** il Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196, recante "Codice in materia di protezione dei dati personali" e successive modifiche e integrazioni;
- VISTO** il Decreto Legislativo 7 marzo 2005, n. 82, recante il codice dell'Amministrazione digitale e successive modifiche e integrazioni;
- VISTO** il Decreto Legislativo 11 aprile 2006, n. 198, recante "Codice delle pari opportunità tra uomo e donna, a norma dell'art. 6 della Legge 28 novembre 2005, n. 246";
- VISTO** l'art. 66, comma 10 del Decreto Legge 25 giugno 2008 n. 112, convertito con modificazioni dalla Legge 6 agosto 2008, n. 133, il quale richiama, ai soli fini dell'autorizzazione ad assumere, tra gli altri, il personale dei Corpi di Polizia, la procedura prevista dall'art. 35, comma 4 del Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni, previa richiesta delle Amministrazioni interessate, corredata da analitica dimostrazione delle cessazioni avvenute nell'anno precedente e delle conseguenti economie e dall'individuazione delle unità da assumere e dei correlati oneri, asseverate dai relativi organi di controllo;
- VISTO** il Decreto Legislativo 15 marzo 2010, n. 66, recante "Codice dell'Ordinamento Militare" e successive modifiche e integrazioni, in particolare, il titolo II del libro IV, concernente norme per il reclutamento del personale militare, in particolare l'art. 651-bis, comma 1, lettera b) e l'art. 2196-ter;
- VISTO** il Decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 90, recante "Testo Unico delle disposizioni regolamentari in materia di Ordinamento Militare" e successive modifiche e integrazioni, in particolare, il titolo II del libro IV, concernente norme per il reclutamento del personale militare;
- VISTA** la Legge 12 luglio 2010, n. 109, recante disposizioni per l'ammissione dei soggetti fabici nelle Forze Armate e di Polizia;
- VISTO** il Decreto Legge 9 febbraio 2012, n. 5, recante disposizioni urgenti in materia di semplificazione e di sviluppo, convertito dalla Legge 4 aprile 2012, n. 35;
- VISTO** il Decreto Ministeriale 4 giugno 2014, recante approvazione della direttiva tecnica riguardante l'accertamento delle imperfezioni e infermità che sono causa di non idoneità al servizio militare e della direttiva tecnica riguardante i criteri per delineare il profilo sanitario dei soggetti giudicati idonei al servizio militare;

- VISTO** il Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati;
- VISTA** la Legge 27 dicembre 2019, n. 160, recante “Bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 2020 e bilancio pluriennale per il triennio 2020-2022”;
- VISTO** il comma 4-bis dell’art. 643 del citato Codice dell’Ordinamento Militare, introdotto dal Decreto Legislativo 26 aprile 2016, n. 91, il quale stabilisce che nei concorsi per il reclutamento del personale delle Forze Armate i termini di validità della graduatorie finali approvate, ai fini dell’arruolamento di candidati risultati idonei ma non vincitori, sono prorogabili solo nei casi e nei termini previsti dallo stesso Codice;
- VISTO** il Decreto Ministeriale 1° settembre 2017, recante disposizioni in materia di reclutamento degli Ufficiali in servizio permanente dell’Arma dei Carabinieri;
- VISTO** il Decreto Legislativo 27 dicembre 2019, n. 173, recante “Disposizioni in materia di riordino dei ruoli e delle carriere del personale delle Forze Armate, ai sensi dell’art. 1, commi 2, lettera a), 3, 4 e 5 della legge 1° dicembre 2018, n. 132”;
- RAVVISATA** la necessità di indire, per il 2020, al fine di soddisfare specifiche esigenze dell’Arma dei Carabinieri, un concorso, per titoli ed esami, per il reclutamento di 12 (dodici) Sottotenenti in servizio permanente nel ruolo normale dell’Arma dei Carabinieri, tratti dai Luogotenenti in servizio permanente dell’Arma dei Carabinieri;
- VISTA** la nota M_D SSMD REG2020 0016425 del 29 gennaio 2020 con cui lo Stato Maggiore della Difesa ha rilasciato il prescritto “nulla osta” all’emanazione del predetto bando di concorso, tenuto conto che l’entità dei posti a concorso corrisponde alle previsioni contenute nei documenti di programmazione e trova adeguata copertura finanziaria;
- RAVVISTA** l’opportunità di prevedere una prova di preselezione a cui sottoporre i concorrenti, con riserva di non darvi corso, per motivi di economicità e di speditezza dell’azione amministrativa, se il numero delle domande di partecipazione presentate venisse ritenuto compatibile con le esigenze di selezione dell’Arma dei Carabinieri e con i termini di conclusione della procedura concorsuale;
- VISTO** il Decreto Ministeriale 16 gennaio 2013 -registrato alla Corte dei conti il 1° marzo 2013, registro n. 1, foglio n. 390- concernente, tra l’altro, struttura ordinativa e competenze della Direzione Generale per il Personale Militare;
- VISTO** il Decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 2018 -registrato alla Corte dei conti il 17 agosto 2018, Reg.ne Succ. n. 1832- concernente la sua nomina a Direttore Generale per il Personale Militare,

D E C R E T A

Art. 1

Posti a concorso

1. È indetto un concorso, per titoli ed esami, per il reclutamento di 12 (dodici) Sottotenenti in servizio permanente nel ruolo normale dell’Arma dei Carabinieri, tratti dai Luogotenenti dell’Arma dei Carabinieri in servizio permanente provenienti dal ruolo di cui all’art. 821, comma 3, lettera a) del Decreto Legislativo 15 marzo 2010, n. 66 (con esclusione del personale proveniente dal Ruolo Forestale, ai sensi dell’art. 2196-ter, comma 4 del medesimo Decreto Legislativo 15 marzo 2010, n. 66) di cui 1 (uno) è riservato ai concorrenti in possesso, all’atto della scadenza del termine di presentazione delle domande, dell’attestato di bilinguismo (lingua italiana e tedesca) riferito a livello non inferiore al diploma di istruzione secondaria di secondo grado di cui all’art. 4 del Decreto del Presidente della Repubblica 26 luglio 1976, n. 752 e

successive modifiche e integrazioni.

2. La riserva di posti è soddisfatta conteggiando tra i concorrenti eventualmente beneficiari della stessa anche coloro i quali si sono collocati in posizione utile nella graduatoria di merito. I posti riservati eventualmente non ricoperti per insufficienza di riservatari idonei possono essere devoluti agli altri concorrenti idonei secondo l'ordine della graduatoria di cui al successivo art. 13.
3. I posti di cui al precedente comma 1 non ricoperti per insufficienza di concorrenti idonei possono essere devoluti in favore dei concorrenti risultati idonei ma non vincitori del concorso indetto ai sensi dell'art. 651 bis, comma 1, lettera c) del Decreto Legislativo 15 marzo 2010, n. 66, citato nelle premesse, a norma del comma 3 del medesimo art. 651 *bis*, e fino ad approvazione delle rispettive graduatorie di merito.
4. Resta impregiudicata per l'Amministrazione la facoltà, esercitabile in qualunque momento, di revocare il presente concorso, variare il numero dei posti, modificare, annullare, sospendere o rinviare lo svolgimento delle attività previste dal concorso o l'ammissione al corso applicativo dei vincitori, in ragione di esigenze attualmente non valutabili né prevedibili, ovvero in applicazione di leggi di bilancio dello Stato o finanziarie o di disposizioni di contenimento della spesa pubblica. In tal caso l'Amministrazione della difesa provvede a dare formale comunicazione, che avrà valore di notifica a tutti gli effetti per gli interessati, mediante avviso pubblicato nella Giornale Ufficiale della Difesa, nonché nel sito www.difesa.it.
5. Nel caso in cui l'Amministrazione eserciti la potestà di auto-organizzazione prevista dal comma precedente, non è dovuto alcun rimborso pecuniario ai candidati circa eventuali spese dagli stessi sostenute per la partecipazione alle selezioni concorsuali.
6. La Direzione Generale per il Personale Militare si riserva altresì la facoltà, nel caso di eventi avversi di carattere eccezionale che impediscono a un rilevante numero di candidati di presentarsi nei tempi e nei giorni previsti per l'espletamento delle prove concorsuali, di prevedere sessioni di recupero delle prove. In tal caso viene data notizia e sono definite le modalità mediante avviso pubblicato nei siti internet www.difesa.it e www.carabinieri.it. L'avviso avrà valore di notifica a tutti gli effetti.

Art. 2

Requisiti generali di partecipazione

1. Al concorso di cui al precedente art 1 possono partecipare i Luogotenenti in servizio permanente dell'Arma dei Carabinieri di cui al precedente art. 1, comma 1.
2. Per la partecipazione al concorso, fermo restando quanto specificato al precedente comma 1, i concorrenti devono possedere i seguenti requisiti generali:
 - a) aver conseguito un diploma di istruzione secondaria di secondo grado di durata quinquennale o quadriennale integrato dal corso annuale, previsto per l'ammissione ai corsi universitari dall'art. 1 della Legge 11 dicembre 1969, n. 910 e successive modifiche e integrazioni. Per i titoli di studio conseguiti all'estero è richiesta la dichiarazione di equipollenza ovvero di equivalenza (da allegare alla domanda di partecipazione) secondo la procedura prevista dall'art. 38 del Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165, la cui modulistica è disponibile sul sito web del Dipartimento della Funzione Pubblica (<http://www.funzionepubblica.gov.it/articolo/dipartimento/07-04-2016/modulo-la-richiesta-dellequivalenza-del-titolo-di-studio-stranieri>). Il concorrente che non sia ancora in possesso del provvedimento di equipollenza o equivalenza dovrà dichiarare nella domanda di partecipazione di aver presentato la relativa richiesta;
 - b) non essere stati condannati per delitti non colposi, anche con sentenza di applicazione della pena su richiesta, a pena condizionalmente sospesa o con decreto penale di condanna ovvero non essere in atto imputati in procedimenti penali per delitti non colposi e non essere stati sottoposti a misure di prevenzione. Ogni variazione della posizione giudiziaria

che interviene fino al conseguimento della nomina a Ufficiale in servizio permanente deve essere immediatamente segnalata al Centro Nazionale di Selezione e Reclutamento - Ufficio Concorsi e Contenzioso, mediante comunicazione all'indirizzo di posta elettronica certificata cnsrconcuiff@pec.carabinieri.it e al Comando/Ente di appartenenza;

- c) non avere in atto un procedimento disciplinare avviato a seguito di procedimento penale che non si sia concluso con sentenza irrevocabile di assoluzione perché il fatto non sussiste ovvero perché l'imputato non lo ha commesso, pronunciata ai sensi dell'articolo 530 del codice di procedura penale;
 - d) aver conseguito nell'ultimo quinquennio la qualifica finale non inferiore a "eccellente" ovvero, in caso di "rapporto informativo", un giudizio equivalente;
 - e) non essere stati dichiarati inidonei all'avanzamento, negli ultimi cinque anni di servizio e non trovarsi in situazioni incompatibili con l'acquisizione dello stato di Ufficiale dell'Arma dei Carabinieri;
 - f) non aver riportato sanzioni disciplinari di stato nell'ultimo quinquennio e sanzioni disciplinari di corpo più gravi del richiamo nell'ultimo biennio, antecedente la scadenza del termine di presentazione della domanda di partecipazione;
 - g) essere riconosciuti in possesso dell'idoneità psicofisica e attitudinale al servizio incondizionato quale Ufficiale in servizio permanente del ruolo normale dell'Arma dei Carabinieri. Tale requisito viene verificato nell'ambito degli accertamenti psicofisici e attitudinali. I concorrenti giudicati permanentemente non idonei in modo parziale al servizio d'istituto saranno esclusi dal concorso;
 - h) aver riportato esito negativo agli accertamenti diagnostici per l'abuso di alcool, per l'uso, anche saltuario od occasionale, di sostanze stupefacenti, nonché per l'utilizzo di sostanze psicotrope a scopo non terapeutico. Tale requisito viene verificato nell'ambito degli accertamenti psicofisici.
3. Tutti i requisiti di partecipazione devono essere posseduti alla data di scadenza del termine di presentazione delle domande di partecipazione e mantenuti sino alla data di nomina a Sottotenente in servizio permanente.

Art. 3

Domande di partecipazione

1. La domanda di partecipazione al concorso deve essere compilata e inviata esclusivamente on-line sul sito www.carabinieri.it o sul portale Leonardo, accessibile da qualsiasi Comando dell'Arma dei Carabinieri, seguendo le istruzioni per la compilazione che sono fornite dal sistema automatizzato, entro il termine perentorio di 30 (trenta) giorni a decorrere dal giorno successivo a quello di pubblicazione del presente decreto nel Giornale Ufficiale della Difesa, consultabile sul sito internet www.difesa.it/Segretario-SGD-DNA/SGD-DNA/giornale-ufficiale. Se il termine coincide con un giorno festivo, questo è prorogato al giorno successivo.
Al termine della procedura, il sistema automatizzato invia al concorrente (sulla mail indicata), copia della domanda di partecipazione al concorso.
La domanda deve essere stampata ed esibita dal concorrente all'atto della presentazione alla prima prova del concorso.
2. Il concorrente non deve allegare alla domanda alcuna documentazione probatoria dei titoli di studio, di merito e/o di preferenza. Tali titoli devono essere posseduti alla data di scadenza del termine per la presentazione delle domande di partecipazione al concorso. Detta documentazione può essere consegnata, anche sotto forma di dichiarazione sostitutiva, rilasciata ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, all'atto della presentazione alla prima prova scritta di cui al successivo art. 7.

3. I concorrenti che si trovano all'estero e che non hanno la possibilità di compilare la domanda con le modalità di cui al precedente comma 1, possono darne comunicazione al Comando Generale dell'Arma dei Carabinieri - Centro Nazionale di Selezione e Reclutamento - Ufficio Concorsi e Contenzioso, via e-mail (all'indirizzo cgnsrconcuiff@carabinieri.it), entro il termine di scadenza per la presentazione delle domande. Il citato Centro provvede a inviare direttamente all'interessato il fac-simile del modulo di domanda di partecipazione al concorso all'indirizzo e-mail indicato nella richiesta. Il modulo compilato deve essere scansionato e inviato, unitamente a un documento di identità, sempre via e-mail al predetto indirizzo.
4. Nella domanda di partecipazione i concorrenti indicano i loro dati anagrafici, compresi quelli relativi alla residenza e al recapito presso il quale intendono ricevere eventuali comunicazioni, nonché tutte le informazioni attestanti il possesso dei requisiti di partecipazione, l'eventuale possesso di titoli di riserva e/o preferenza e dei titoli di merito.
5. I concorrenti in possesso dell'attestato di bilinguismo che hanno diritto alla riserva di posti di cui al precedente art. 1, comma 2, lettera b), che desiderano sostenere le prove scritte (di cui al successivo art. 7) in lingua tedesca in luogo della lingua italiana, ai sensi del combinato disposto dell'art. 20 del Decreto del Presidente della Repubblica 26 luglio 1976, n. 752 e dell'art. 33, comma 1 del Decreto del Presidente della Repubblica 15 luglio 1988, n. 574, devono indicarlo nella domanda di partecipazione e darne comunicazione al Centro Nazionale di Selezione e Reclutamento a mezzo e-mail all'indirizzo di posta elettronica cgnsrconcuiff@carabinieri.it.
6. Con l'inoltro telematico delle domande, il concorrente, oltre a manifestare esplicitamente il consenso alla raccolta e al trattamento dei dati personali che lo riguardano e che sono necessari ai fini della valutazione dei requisiti di partecipazione, si assume la responsabilità penale circa eventuali dichiarazioni mendaci, ai sensi dell'art. 76 del Decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445. Si precisa, al riguardo, che l'accertamento della resa di dichiarazioni mendaci finalizzate a trarre un indebito beneficio comporta:
 - a) la segnalazione alla competente Procura della Repubblica per le valutazioni di pertinenza;
 - b) l'esclusione dal concorso o, se vincitore, la revoca della nomina a Sottotenente in servizio permanente dell'interessato.
7. Fermo restando che la domanda presentata on-line non può essere modificata una volta scaduto il termine per la presentazione delle domande di partecipazione, il Comando Generale dell'Arma dei Carabinieri - Centro Nazionale di Selezione e Reclutamento può chiedere la regolarizzazione delle domande che, sottoscritte e inviate nei termini e con le modalità indicate ai precedenti commi, recano vizi sanabili. Altresì, i concorrenti possono sostituire l'intera domanda entro il termine di scadenza previsto per la presentazione della stessa. Una volta scaduto detto termine, possono inviare eventuali ulteriori comunicazioni (variazioni della residenza o del recapito, dell'indirizzo di posta elettronica, dell'eventuale indirizzo di posta elettronica certificata, del numero di utenza di telefonia fissa e mobile, variazioni relative alla propria posizione giudiziaria) al seguente indirizzo di posta elettronica: cnrconcuiff@pec.carabinieri.it (solo PEC). A tutti i messaggi di cui al presente comma, fatta eccezione per quelli inviati con PEC, deve comunque essere allegata copia in formato PDF o JPEG (con dimensione massima 3 Mb) di un valido documento di identità rilasciato da un'Amministrazione pubblica, leggibile e provvisto di fotografia, del concorrente.
8. Resta a carico del candidato la responsabilità circa eventuali disguidi derivanti da errate, mancate o tardive comunicazioni da parte del medesimo di variazioni dell'indirizzo di posta elettronica ovvero del numero di utenza di telefonia fissa e mobile.
9. Le domande di partecipazione inoltrate con qualsiasi altro mezzo rispetto a quelli sopraindicati non saranno prese in considerazione e il concorrente non sarà ammesso alla procedura concorsuale.

I concorrenti devono, inoltre, presentare copia della predetta domanda al Comando del Reparto/Ente presso il quale sono in forza, per consentire di curare le incombenze di cui al successivo comma 10.

10. I Comandi di Corpo, all'atto della ricezione di copia della domanda di partecipazione al concorso, procedono immediatamente alla verifica del possesso dei requisiti di cui al precedente art. 2, comma 2, comunicando al Centro Nazionale di Selezione e Reclutamento eventuali candidati privi degli stessi, onde consentirne l'eventuale tempestiva esclusione, e provvedono -solo nei confronti di coloro che superano la prova di preselezione di cui al successivo art. 6 o, se la preselezione non viene effettuata, che si presentano alle prove scritte- all'aggiornamento, alla data di scadenza del termine di presentazione delle domande di partecipazione al concorso, dei seguenti documenti:

- a) libretto personale;
- b) foglio matricolare;
- c) attestazione e dichiarazione di completezza.

Una copia della medesima documentazione deve essere inviata al Comando Generale dell'Arma dei Carabinieri - Centro Nazionale di Selezione e Reclutamento- Ufficio Concorsi e Contenzioso, viale Tor di Quinto n. 119, 00191 Roma, entro venti giorni dalla pubblicazione degli esiti della prova di preselezione o dalla presentazione dei concorrenti alle prove scritte, se la preselezione non viene effettuata, mediante l'applicativo Ge.Do.C.I. (Gestione Documentale Concorsi Interni).

Art. 4

Svolgimento del concorso

1. Il concorso prevede l'espletamento delle seguenti fasi, in ordine di elencazione:

- a) prova di preselezione (eventuale);
- b) due prove scritte (una di cultura generale e una tecnico-professionale);
- c) valutazione dei titoli di merito;
- d) prove di efficienza fisica;
- e) accertamenti psicofisici;
- f) accertamenti attitudinali;
- g) prova orale;
- i) prova facoltativa di lingua straniera.

2. Per essere sottoposti alle prove e accertamenti, di cui al precedente comma 1, i concorrenti dovranno presentarsi nel giorno e nell'ora indicati ai successivi artt. 6, 7, 9, 10, 11 e 12 presso il Comando Generale dell'Arma dei Carabinieri - Centro Nazionale di Selezione e Reclutamento, viale Tor di Quinto n. 153 (altezza incrocio con via Federico Caprilli), Roma, raggiungibile dalle fermate:

- "Ottaviano-San Pietro" della Metropolitana - linea A, con la linea Bus ATAC n. 32;
- "Stazione Tor di Quinto" della linea ferroviaria Roma-Nord, con partenza dal capolinea Roma Flaminio, raggiungibile dalla fermata "Flaminio" della Metropolitana - linea A.

3. Per quanto concerne le modalità di svolgimento delle prove e degli accertamenti saranno osservate -oltre a quanto indicato nel presente decreto- in quanto applicabili, le disposizioni del Decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487 e le norme tecniche emanate con provvedimento dirigenziale del Direttore del Centro Nazionale di Selezione e Reclutamento dell'Arma dei Carabinieri. Detti provvedimenti dirigenziali saranno resi disponibili, prima della data di svolgimento delle prove concorsuali, mediante pubblicazione sul sito www.carabinieri.it, con valore di notifica a tutti gli effetti e per tutti i concorrenti, a cura del Comando Generale dell'Arma dei Carabinieri.

4. Saranno ammessi a sostenere le prove e gli accertamenti successivi, secondo le sequenze sopra riportate, i soli concorrenti giudicati idonei alla prova precedente, fatti salvi eventuali limiti numerici e specifici casi di ammissione con riserva, disciplinati nel presente decreto. I concorrenti che, regolarmente convocati, non si presenteranno nel giorno e nell'ora stabiliti per l'espletamento delle suddette fasi concorsuali, saranno considerati rinunciatarie e quindi esclusi dal concorso, quali che siano le ragioni dell'assenza, comprese quelle dovute a causa di forza maggiore, fatta eccezione per gli eventi di cui al precedente art. 1, comma 6 e per le eccezioni di cui ai successivi commi 2 degli artt. 9, 10, 11 e 12. Saranno altresì considerati rinunciatarie e quindi esclusi dal concorso, i concorrenti che prima dell'inizio ovvero nel corso di una delle prove concorsuali rinunceranno, senza possibilità di revoca della rinuncia, alla prosecuzione dell'iter concorsuale.
5. I calendari di svolgimento delle prove concorsuali, nonché eventuali modifiche delle date e delle sedi di svolgimento delle prove stesse, saranno resi noti mediante avviso -che avrà valore di notifica a tutti gli effetti e per tutti i concorrenti- inserito nei siti www.carabinieri.it e www.difesa.it. Con le medesime modalità saranno, altresì, resi noti gli esiti delle prove scritte - digitando il codice di sicurezza presente sulla domanda di partecipazione- e delle prove orali. Sarà anche possibile chiedere informazioni al Comando Generale dell'Arma dei Carabinieri - V Reparto - Ufficio Relazioni con il Pubblico - piazza Bligny 2 - 00197 Roma - tel. 06/80982935.
6. A mente dell'art. 580, comma 3 del Decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 90, i concorrenti -compresi quelli di sesso femminile che si sono trovati nelle condizioni di cui all'art. 580, comma 2 del citato Decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 90- dovranno essere sottoposti agli accertamenti e alle prove previste in data compatibile con quella della formazione della graduatoria generale di merito, fatte salve ulteriori specifiche disposizioni di cui ai successivi articoli.
7. Alle prove e agli accertamenti di cui ai precedenti commi i concorrenti dovranno presentarsi muniti di carta d'identità o di altro documento di riconoscimento, in corso di validità, provvisto di fotografia, rilasciato da un'Amministrazione pubblica.
8. I concorrenti dovranno presentarsi alle prove e accertamenti indossando l'uniforme, fatta eccezione per quelli autorizzati permanentemente a vestire l'abito civile. Agli stessi spetta il trattamento di missione per il tempo necessario al raggiungimento delle sedi concorsuali, all'espletamento delle prove e accertamenti e al rientro nelle sedi di servizio. Perdono il diritto di rimborso delle spese sostenute e alle indennità spettanti coloro che non si presenteranno, senza giustificato motivo, alle prove e accertamenti o saranno espulsi durante lo svolgimento delle stesse. Tutti i concorrenti, nel periodo di effettuazione delle prove e accertamenti, devono attenersi alle disposizioni disciplinari e di vita interna di caserma.
9. L'Amministrazione non risponde di eventuale danneggiamento o perdita di oggetti personali che i concorrenti lascino incustoditi nel corso delle prove e degli accertamenti di cui al presente articolo.

Art. 5

Commissioni

1. Con successivi decreti dirigenziali saranno nominate:
 - a) la commissione esaminatrice per la prova di preselezione, per le prove scritte, per la prova orale, per la prova facoltativa di lingua straniera, per la valutazione dei titoli di merito e per la formazione della graduatoria;
 - b) la commissione per le prove di efficienza fisica;
 - c) la commissione per gli accertamenti psicofisici;
 - d) la commissione per gli accertamenti attitudinali.

Tutto il personale militare che sarà inserito nelle commissioni del concorso apparterrà all'Arma dei Carabinieri.

2. La commissione esaminatrice, di cui al precedente comma 1, lettera a), sarà composta da:
 - a) un Ufficiale di grado non inferiore a Generale di Brigata, presidente;
 - b) due o più Ufficiali superiori, membri;
 - c) un qualificato esperto, civile o militare, di materie letterarie, membro aggiunto per le prove scritte;
 - d) un qualificato esperto, civile o militare, di lingua tedesca, membro aggiunto per le prove scritte (per la valutazione degli elaborati eventualmente svolti in lingua tedesca);
 - e) un qualificato esperto, civile o militare, di diritto, membro aggiunto per la prova orale;
 - f) un qualificato esperto, civile o militare, che potrà essere diverso in funzione della lingua prescelta dai concorrenti, membro aggiunto per la prova facoltativa di lingua straniera;
 - g) un Ufficiale di grado non inferiore a Capitano, ovvero un dipendente civile dell'Amministrazione della Difesa, appartenente alla terza area funzionale, segretario senza diritto di voto.

3. La commissione per le prove di efficienza fisica, di cui al precedente comma 1, lettera b), sarà composta da:
 - a) un Ufficiale di grado non inferiore a Tenente Colonnello, presidente;
 - b) due Ufficiali di grado non inferiore a Capitano, membri, di cui il meno elevato in grado o, a parità di grado, il meno anziano svolgerà anche le funzioni di segretario.

Detta commissione si avvarrà, durante l'espletamento delle prove, di personale dell'Arma dei Carabinieri in possesso della qualifica di istruttore militare di educazione fisica e dell'assistenza di personale tecnico e medico.

4. La commissione per gli accertamenti psicofisici, di cui al precedente comma 1, lettera c), sarà composta dal seguente personale effettivo al Comando Generale dell'Arma dei Carabinieri - Centro Nazionale di Selezione e Reclutamento:
 - a) un Ufficiale medico di grado non inferiore a Tenente Colonnello, presidente;
 - b) due Ufficiali medici, membri, di cui il meno elevato in grado o, a parità di grado, il meno anziano svolgerà anche le funzioni di segretario.

Detta commissione si avvarrà del supporto di medici specialisti anche esterni al Centro Nazionale di Selezione e Reclutamento dell'Arma dei Carabinieri.

5. La commissione per gli accertamenti attitudinali, di cui al precedente comma 1, lettera d), sarà composta dal seguente personale dell'Arma dei Carabinieri:
 - a) un Ufficiale di grado non inferiore a Tenente Colonnello, presidente;
 - b) un Ufficiale con qualifica di perito selettore attitudinale, membro;
 - c) un Ufficiale, psicologo, membro.

Il membro meno elevato in grado o, a parità di grado, il meno anziano svolgerà anche le funzioni di segretario.

Detta commissione si avvarrà del supporto tecnico-specialistico di ulteriori Ufficiali periti selettori e psicologi dell'Arma dei Carabinieri.

Art. 6

Prova di preselezione (eventuale)

1. I concorrenti saranno sottoposti -con riserva di accertamento del possesso dei requisiti prescritti per la partecipazione al concorso- a un'eventuale prova di preselezione, a cura della competente commissione, sulle materie e con le modalità e criteri indicati nell'Allegato A, paragrafo 1, che costituisce parte integrante del presente decreto.

La prova avrà luogo a partire dal 24 marzo 2020, con inizio non prima delle 10.00.

I concorrenti dovranno presentarsi al Centro Nazionale di Selezione e Reclutamento dell'Arma dei Carabinieri dalle 08.30 alle 09.45, fermo restando che:

- a) in ogni caso, a partire dalle 09.45, non è più consentito l'accesso all'interno della caserma "Salvo d'Acquisto" (civico 153), struttura in cui è previsto lo svolgimento della prova;
- b) i candidati non possono introdurre nell'aula d'esame borse, borselli, bagagli e pubblicazioni e qualsiasi tipo di strumento elettronico.

Il calendario ovvero l'informazione della mancata effettuazione della prova di preselezione (qualora il numero delle domande presentate sarà ritenuto, per motivi di economicità e di speditezza dell'azione amministrativa, compatibile con le esigenze di selezione) ovvero eventuali modifiche della data o della sede di svolgimento della medesima prova saranno rese note, indicativamente dal 17 marzo 2020, mediante avviso secondo le modalità di cui al precedente art. 4, comma 5.

2. Qualora il numero dei concorrenti fosse tale da dover prevedere il contemporaneo svolgimento della prova di preselezione in più sedi, con provvedimento della Direzione Generale per il Personale Militare, saranno nominati appositi Comitati di Vigilanza.
3. Coloro ai quali non sia stata comunicata l'esclusione dal concorso, sono tenuti a presentarsi, senza attendere alcun preavviso, nella sede, nel giorno e all'orario indicati nel calendario di cui al precedente art. 4, comma 5, muniti di penna a sfera a inchiostro indelebile nero e potendo consegnare o esibire, all'occorrenza, il messaggio di avvenuta acquisizione della domanda, rilasciato al concorrente medesimo con le modalità di cui al precedente art. 3, comma 7, ovvero copia della stessa. Fatte salve le disposizioni di cui al precedente art. 1, comma 6, coloro che risultano assenti al momento dell'inizio della prova sono considerati rinunciatari e, quindi, esclusi dal concorso, indipendentemente dalle ragioni dell'assenza, comprese quelle dovute a causa di forza maggiore.
4. Sulla base dei punteggi conseguiti dai concorrenti nella prova di preselezione (determinati con i criteri indicati al citato Allegato A, paragrafo 1, al presente decreto), la competente commissione provvederà a formare la graduatoria, utile al solo fine di individuare i concorrenti da ammettere a sostenere le prove successive. A tal fine, i primi 300 (trecento) concorrenti compresi nella predetta graduatoria e quelli che avranno riportato lo stesso punteggio del concorrente collocatosi all'ultimo posto utile saranno ammessi a sostenere le prove scritte di cui al successivo art. 7.
5. L'esito della prova di preselezione, e i nominativi dei concorrenti ammessi a sostenere le successive prove scritte saranno resi disponibili, ai sensi dell'art. 4, comma 5 del presente decreto, il giorno successivo a quello di svolgimento dell'ultima sessione della prova di preselezione.
6. Ciascun candidato, a partire dal 7° giorno dalla pubblicazione degli esiti della prova di preselezione, nella pagina del sito www.carabinieri.it dedicata al concorso, potrà prendere visione del questionario somministratogli, della griglia di correzione e del proprio modulo risposta test.

Art. 7

Prove scritte

1. I concorrenti ammessi alle prove scritte, nei limiti numerici di cui al precedente art. 6, comma 4, ovvero i concorrenti ai quali non sarà stata comunicata l'esclusione dal concorso, se la prova di preselezione non avrà avuto luogo, dovranno sostenere:
 - a) una prova di cultura generale, della durata massima di 6 ore;
 - b) una prova scritta di cultura tecnico-professionale, della durata massima di 6 ore.

I relativi programmi sono indicati nel citato Allegato A, paragrafo 2 del presente decreto.

I concorrenti in possesso dell'attestato di bilinguismo, che hanno diritto alla riserva di posti di cui al precedente art. 1, comma 1, lettera b), potranno chiedere, indicandolo nella domanda di partecipazione al concorso, di effettuare le stesse in lingua tedesca.

2. Le prove scritte avranno luogo presso il Centro Nazionale di Selezione e Reclutamento dell'Arma dei Carabinieri indicativamente il 25 e 26 marzo 2020, con inizio non prima delle 09.30.

I concorrenti dovranno presentarsi nella sede di svolgimento delle prove scritte, senza attendere alcun preavviso, dalle 08.15 alle 09.15 di ciascuno dei giorni indicati, tenendo conto che:

- a) prima delle 08.15 non è possibile accedere all'interno della caserma "Salvo d'Acquisto" (civico 153), struttura in cui è previsto lo svolgimento delle due prove;
- b) in ogni caso, a partire dalle 09.15, non è più consentito l'accesso all'interno della predetta caserma;
- c) i candidati non possono introdurre nell'aula borse, borselli, bagagli, dizionari, appunti, carta per scrivere, pubblicazioni e qualsiasi tipo di strumento elettronico;
- d) è autorizzato il solo utilizzo di penne a sfera a inchiostro indelebile nero, che il candidato deve portare al seguito.

Per lo svolgimento delle prove scritte, saranno osservate le disposizioni di cui agli articoli 13, 14 e 15, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487. Durante lo svolgimento delle prove sarà consentita solo la consultazione di dizionari della lingua italiana messi a disposizione direttamente dalla commissione esaminatrice.

3. I concorrenti assenti al momento dell'inizio delle prove saranno esclusi dal concorso, indipendentemente dalle ragioni dell'assenza, comprese quelle dovute a causa di forza maggiore, fatte salve le disposizioni di cui al precedente art. 1, comma 6.

Eventuali modifiche della data o della sede di svolgimento delle prove saranno rese note, indicativamente dal 17 marzo 2020, mediante avviso secondo le modalità di cui al precedente art. 4, comma 5.

4. Le prove scritte si intenderanno superate se il concorrente avrà conseguito, in ciascuna di esse, un punteggio di almeno 18/30.
5. L'esito delle prove scritte, la sede e il calendario di convocazione dei concorrenti ammessi a sostenere le prove di efficienza fisica, gli accertamenti psicofisici e gli accertamenti attitudinali saranno resi disponibili indicativamente a partire dal 6 aprile 2020, mediante avviso secondo le modalità di cui al precedente art. 4, comma 5.

Art. 8

Valutazione dei titoli di merito

1. Allo scopo di contrarre i tempi delle procedure concorsuali nel rispetto della economicità e celerità dell'azione amministrativa, la commissione esaminatrice di cui al precedente art. 5, comma 1, lettera a), valuterà, previa identificazione dei relativi criteri, i titoli di merito dei soli concorrenti che saranno risultati idonei alle prove scritte. A tal fine la commissione, dopo aver corretto in forma anonima gli elaborati, procederà a identificare esclusivamente gli autori di quelli giudicati insufficienti, in modo da definire, per sottrazione, l'elenco dei concorrenti idonei.

Il riconoscimento di questi ultimi dovrà comunque avvenire dopo la valutazione dei titoli di merito. La commissione esaminatrice valuterà i titoli posseduti alla data di scadenza del termine per la presentazione delle domande di partecipazione, dichiarati nella domanda stessa ovvero che risulteranno dalla documentazione matricolare e caratteristica. I titoli posseduti dai concorrenti e non dichiarati nella domanda di partecipazione al concorso, eccetto quelli comunque noti all'Amministrazione della difesa, ovvero quelli per i quali nella medesima domanda non sono state fornite le necessarie informazioni, non costituiranno oggetto di

valutazione.

2. È onere dei concorrenti fornire informazioni dettagliate circa ciascuno dei titoli posseduti, tra quelli indicati nel successivo comma 3, ai fini della loro corretta valutazione da parte della commissione esaminatrice. A tal fine i concorrenti possono produrre eventuale documentazione probatoria ovvero una o più dichiarazioni sostitutive rilasciate ai sensi delle del decreto del Presidente della Repubblica n. 445 del 2000. La medesima documentazione deve essere prodotta con le modalità di cui al precedente art. 3, comma 2. La documentazione matricolare e caratteristica viene acquisita con le modalità indicate nel precedente art. 3, comma 10.
3. Il punteggio massimo attribuibile ai titoli di merito è pari a 10/30, ripartiti secondo le modalità indicate nell'Allegato B, che costituisce parte integrante del presente decreto.
4. La commissione comunica al Comando Generale dell'Arma dei Carabinieri - Centro Nazionale di Selezione e Reclutamento - Ufficio Concorsi e Contenzioso, i nominativi del personale del ruolo ispettori dell'Arma dei Carabinieri dalla cui documentazione caratteristica è rilevato il difetto del requisito di cui al precedente art. 2, comma 2, lettera c). Il predetto personale verrà escluso dal concorso, indipendentemente dall'esito delle prove scritte di cui al precedente art. 7, sostenute prima della valutazione dei titoli.
5. Il punteggio conseguito dai concorrenti nella valutazione dei titoli e nelle prove scritte sarà reso noto, unitamente alle votazioni conseguite nelle prove scritte, prima dello svolgimento della prova orale di cui al successivo art. 12, mediante avviso secondo le modalità di cui al precedente art. 4, comma 5.

Art. 9

Prove di efficienza fisica

1. Saranno ammessi alle prove di efficienza fisica i concorrenti che avranno superato entrambe le prove scritte di cui al precedente art. 7. Le prove, che prevedono l'espletamento di esercizi obbligatori e facoltativi, avranno luogo dal 20 aprile 2020. Il calendario ovvero eventuali modifiche delle date di svolgimento delle prove saranno rese note, indicativamente, dal 6 aprile 2020, mediante avviso secondo le modalità di cui al precedente art. 4, comma 5.
2. Il concorrente che, convocato, non si presenta nel giorno e ora stabiliti per le prove di efficienza fisica è considerato rinunciatario e, quindi, escluso dal concorso, indipendentemente dalle ragioni dell'assenza, comprese quelle dovute a causa di forza maggiore.

Non saranno previste riconvocazioni, a eccezione dei concorrenti impegnati in improvvise e inderogabili esigenze di servizio, da documentare a cura del Comando di appartenenza e di quelli interessati al concomitante svolgimento di prove nell'ambito di altri concorsi indetti dall'Amministrazione della difesa ai quali gli stessi hanno chiesto di partecipare. A tal fine gli interessati dovranno far pervenire al Comando Generale dell'Arma dei Carabinieri - Centro Nazionale di Selezione e Reclutamento, all'indirizzo e-mail cnsrconcuiff@pec.carabinieri.it, un'istanza di nuova convocazione, entro le 13.00 del giorno lavorativo antecedente a quello di prevista presentazione, inviando documentazione probatoria. La riconvocazione, che può essere disposta compatibilmente con il periodo di svolgimento della prova stessa, avviene esclusivamente a mezzo e-mail, inviata all'indirizzo di posta elettronica indicato nella domanda di partecipazione al concorso.

3. Alle prove di efficienza fisica i concorrenti convocati dovranno presentarsi indossando una tenuta ginnica (si consiglia di portare al seguito anche una giacca a vento tipo k-way, in caso di pioggia), muniti della seguente documentazione:
 - a) documento d'identità in corso di validità (oltre all'originale deve essere portata al seguito una fotocopia del documento);
 - b) certificato di idoneità ad attività sportiva agonistica per l'atletica leggera, in corso di validità, rilasciato da medici appartenenti alla Federazione medico-sportiva italiana ovvero a strutture sanitarie pubbliche o private accreditate con il Servizio Sanitario Nazionale

(SSN), che esercitano in tali ambiti la professione di medico specializzato in medicina dello sport (oltre al certificato in originale o copia conforme deve essere portata al seguito una fotocopia dello stesso);

- c) se concorrente di sesso femminile, referto attestante l'esito del test di gravidanza mediante analisi su sangue o urine effettuato presso una struttura sanitaria pubblica, anche militare, o privata accreditata con il SSN, entro i cinque giorni antecedenti alla data di presentazione alle prove medesime (la data di presentazione non è da calcolare nel computo dei cinque giorni).

La mancata presentazione o validità dei documenti di cui al presente comma non consentirà l'ammissione dei concorrenti a sostenere le prove di efficienza fisica e determinerà l'esclusione dal concorso.

4. I concorrenti che lamentano postumi di infortuni o di indisposizioni precedentemente verificatisi devono ugualmente presentarsi nel giorno stabilito, portando al seguito ed esibendo, prima dell'inizio delle prove, idonea certificazione medica che viene valutata dalla commissione per le prove di efficienza fisica. Questa, sentito il medico presente sul posto, adotta le conseguenti determinazioni, autorizzando l'eventuale differimento dell'effettuazione delle prove ad altra data, purché compatibile con il termine ultimo fissato per lo svolgimento delle prove stesse.

Allo stesso modo, i concorrenti, regolarmente presentatisi, che prima dell'inizio delle prove accusano un'indisposizione o si infortunano durante l'esecuzione di uno degli esercizi, devono fare immediatamente presente l'impedimento alla commissione la quale, sentito il personale medico presente, adotta le conseguenti determinazioni.

Non saranno prese in considerazione richieste di differimento o di ripetizione delle prova che perverranno da parte di concorrenti che le avranno portate comunque a compimento, anche se con esito negativo.

5. Il mancato superamento anche di uno solo degli esercizi obbligatori determina il giudizio di inidoneità, quindi la mancata ammissione ai successivi accertamenti psicofisici e attitudinali e l'esclusione dal concorso. Altresì, il mancato superamento degli esercizi facoltativi non determinerà l'esclusione dal concorso.
6. Il superamento di tutti gli esercizi obbligatori di quelli facoltativi eventualmente sostenuti determinerà giudizio di idoneità, con attribuzione di un punteggio secondo le modalità di seguito indicate, fino a un massimo di punti 1,5.
7. Il prospetto delle prove di efficienza fisica è riportato nell'Allegato C, che costituisce parte integrante del presente decreto, nel quale sono precisate le modalità di svolgimento degli esercizi, quelle di valutazione dell'idoneità e di attribuzione dei punteggi incrementali. L'esito delle prove di efficienza fisica è definitivo e sarà comunicato seduta stante agli interessati.

Art. 10

Accertamenti psicofisici

1. I concorrenti idonei alle prove di efficienza fisica saranno sottoposti, a cura della competente commissione, presso il Centro Nazionale di Selezione e Reclutamento dell'Arma dei Carabinieri, ad accertamenti volti al riconoscimento dell'idoneità psicofisica al servizio militare quale Ufficiale in servizio permanente del ruolo normale dell'Arma dei Carabinieri. L'idoneità psicofisica dei concorrenti sarà definita tenendo conto del vigente "Elenco delle imperfezioni e delle infermità che sono causa di inidoneità al servizio militare" di cui all'art. 582 del Decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 90, delle direttive tecniche riguardanti l'accertamento delle imperfezioni e infermità che sono causa di non idoneità al servizio militare e criteri per delineare il profilo sanitario dei soggetti giudicati idonei al servizio militare, approvate con il Decreto Ministeriale 4 giugno 2014. Ai sensi dell'art. 635, comma 2 del

Decreto Legislativo 15 marzo 2010, n. 66, non sarà nuovamente accertato il requisito di cui al medesimo art. 635, comma 1, lettera d).

L'accertamento dell'idoneità verrà eseguito in ragione delle condizioni del soggetto al momento della visita.

2. Il concorrente che, convocato, non si presenterà nel giorno e all'ora stabiliti per gli accertamenti psicofisici verrà considerato rinunciatario e, quindi, escluso dal concorso, indipendentemente dalle ragioni dell'assenza, comprese quelle dovute a causa di forza maggiore. Non sono previste riconvocaioni, a eccezione dei concorrenti impegnati in improvvisi e inderogabili esigenze di servizio, da documentare a cura del Comando di appartenenza, di quelli interessati al concomitante svolgimento di prove nell'ambito di altri concorsi indetti dall'Amministrazione Difesa ai quali gli stessi hanno chiesto di partecipare e di quelli che non sono in possesso, alla data prevista per i medesimi accertamenti, dei certificati e referti di cui al successivo comma 3, lettere a), b), c) e d), primo alinea, in ragione dei tempi necessari per il rilascio di tali documenti da parte di strutture sanitarie pubbliche o private accreditate con il Servizio Sanitario Nazionale. A tal fine gli interessati dovranno far pervenire (a mezzo posta elettronica indirizzata alla casella cnsrconcuiff@pec.carabinieri.it oppure a mezzo telegramma) al Comando Generale dell'Arma dei Carabinieri - Centro Nazionale di Selezione e Reclutamento un'istanza di nuova convocazione entro le 13.00 del giorno lavorativo antecedente a quello di prevista presentazione, inviando documentazione probatoria. La riconvocazione, che può essere disposta compatibilmente con il periodo di svolgimento degli accertamenti stessi, avviene esclusivamente a mezzo e-mail (all'indirizzo di posta elettronica indicato nella domanda di partecipazione). La mancata esibizione della documentazione sanitaria di cui al successivo comma 3, lettere a), b), c) e d), primo alinea, anche successivamente alla richiesta di riconvocazione, determina l'impossibilità per la commissione di cui all'articolo 5, comma 1, lettera c), di esprimersi in relazione al possesso dei requisiti psicofisici, con la conseguente esclusione dal concorso.
3. I concorrenti dovranno presentarsi agli accertamenti psicofisici indossando una tuta ginnica e muniti dei seguenti documenti, in originale o in copia resa conforme secondo le modalità stabilite dalla legge, rilasciati da strutture sanitarie pubbliche, anche militari, o private accreditate con il Servizio Sanitario Nazionale in data non anteriore a sei mesi da quella di presentazione agli accertamenti stessi, salvo diversa indicazione:
 - a) referto originale attestante l'effettuazione dei markers virali anti HAV, HbsAg, anti HBs, anti HBc e anti HCV;
 - b) referto attestante l'esito del test per l'accertamento della positività per anticorpi per HIV;
 - c) certificato, conforme al modello riportato nell'Allegato D, che costituisce parte integrante del presente decreto, rilasciato dal proprio medico di fiducia e controfirmato dagli interessati, che attesti lo stato di buona salute, la presenza/assenza di pregresse manifestazioni emolitiche, gravi manifestazioni immunoallergiche, gravi intolleranze ed idiosincrasie a farmaci o alimenti;
 - d) ai soli fini dell'eventuale successivo impiego, referto di analisi di laboratorio concernente il dosaggio quantitativo del glucosio 6-fosfatodeidrogenasi (G6PD), eseguito sulle emazie ed espresso in termini di percentuale enzimatica;
 - e) per i concorrenti di sesso femminile:
 - ecografia pelvica con relativo referto;
 - referto attestante l'esito di test di gravidanza (mediante analisi su sangue o urine), effettuato entro i cinque giorni precedenti la data di presentazione (la data di presentazione non è da calcolare nel computo dei cinque giorni). In caso di positività del test di gravidanza, la commissione non può in alcun caso procedere agli accertamenti previsti e deve astenersi dalla pronuncia del giudizio, ai sensi

dell'art. 580, comma 2, del Decreto del Presidente della Repubblica n. 90 del 2010, secondo il quale lo stato di gravidanza costituisce temporaneo impedimento all'accertamento dell'idoneità al servizio militare;

- f) specchio riepilogativo delle vicende sanitarie pregresse e/o in atto rilasciato dalle infermerie competenti;
- g) se ne sono già in possesso, esame radiografico del torace in due proiezioni con relativo referto, effettuato entro i sei mesi precedenti la data fissata per gli accertamenti psico-fisici.

La mancata presentazione anche di uno solo dei documenti richiesti determinerà l'esclusione del concorrente dal concorso, fatta eccezione per l'esame radiografico del torace e del referto di analisi di laboratorio concernente il dosaggio quantitativo del G6PD.

4. La commissione di cui al precedente art. 5, comma 1, lettera c), prima di eseguire la visita medica collegiale, disporrà una visita medica generale e i seguenti accertamenti specialistici e di laboratorio:

- a) visita cardiologia con ECG;
- b) visita oculistica;
- c) visita odontoiatrica;
- d) visita otorinolaringoiatrica con esame audiometrico;
- e) visita psichiatrica;
- f) analisi completa delle urine, con esame del sedimento e ricerca di eventuali cataboliti di sostanze stupefacenti e/o psicotrope quali cannabinoidi, barbiturici, anfetamine, oppiacei, cocaina e benzodiazepine. In caso di positività, dispone l'effettuazione sul medesimo campione del test di conferma (gascromatografia con spettrometria di massa);
- g) analisi del sangue concernenti:
 - 1) emocromo completo;
 - 2) VES;
 - 3) glicemia;
 - 4) creatininemia;
 - 5) trigliceridemia;
 - 6) colesterolemia;
 - 7) transaminasemia (GOT e GPT);
 - 8) bilirubinemia totale e frazionata;
 - 9) gamma GT;
- h) visita per il controllo dell'abuso sistematico di alcool;
- i) ogni ulteriore indagine clinica - specialistica di laboratorio e/o strumentale (compreso l'esame radiologico) ritenuta utile per consentire una adeguata valutazione clinica e medico-legale del concorrente.

Nel caso in cui si renderà necessario sottoporre il concorrente a indagini radiologiche, indispensabili per l'accertamento e la valutazione di eventuali patologie, in atto o pregresse, non altrimenti osservabili né valutabili con diverse metodiche o visite specialistiche, lo stesso dovrà sottoscrivere, dopo essere stato edotto dei benefici e dei rischi connessi all'effettuazione dell'esame, dichiarazione di consenso informato conforme al modello di cui all'Allegato E, che costituisce parte integrante del presente decreto.

I concorrenti di sesso femminile saranno sottoposti a ispezione ginecologica.

5. Gli accertamenti psicofisici verificheranno per i concorrenti l'assenza di infermità invalidanti in atto incompatibili con quanto previsto dalla vigente normativa in materia di idoneità sanitaria nei concorsi per il reclutamento di personale militare.

6. Sono giudicati inidonei dalla predetta commissione i concorrenti in servizio permanente nei cui confronti viene accertata la presenza di malattie invalidanti in atto.
7. Le concorrenti che si trovano in stato di gravidanza e non possono essere sottoposte agli accertamenti psicofisici ai sensi dell'art. 580, comma 2, del Decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 90, citato nelle premesse, sono ammesse d'ufficio, anche in deroga, per una sola volta, ai limiti di età, a svolgere i predetti accertamenti nell'ambito del primo concorso utile successivo alla cessazione di tale stato di temporaneo impedimento. Il provvedimento di rinvio può essere revocato, su istanza di parte, se il suddetto stato di temporaneo impedimento cessa in data compatibile con i tempi necessari per la definizione della graduatoria. Fermo restando il numero delle assunzioni annualmente autorizzate, le candidate rinviate risultate idonee e nominate vincitrici nella graduatoria finale di merito del concorso per il quale hanno presentato istanza di partecipazione sono avviate alla frequenza del primo corso di formazione utile in aggiunta ai vincitori di concorso cui sono state rinviate.
8. La commissione, al termine degli accertamenti, comunicherà per iscritto al concorrente l'esito della visita medica, sottoponendogli il verbale contenente uno dei seguenti giudizi definitivi e non suscettibili di riesame:
 - a) idoneo quale Ufficiale in servizio permanente del ruolo normale dell'Arma dei Carabinieri;
 - b) inidoneo, con l'indicazione del motivo, quale Ufficiale in servizio permanente del ruolo normale dell'Arma dei Carabinieri.Saranno giudicati inidonei i concorrenti risultati:
 - a) affetti da imperfezioni e infermità contemplate nella Direttiva tecnica riguardante, tra l'altro, l'accertamento delle imperfezioni e infermità che sono causa di non idoneità al servizio militare, di cui al Decreto Ministeriale 4 giugno 2014, citato nelle premesse;
 - b) positivi al controllo per l'abuso di alcool o ai cataboliti urinari di sostanze stupefacenti e/o psicotrope, da confermarsi presso la struttura ospedaliera militare o civile;
 - c) affetti da tutte quelle imperfezioni e infermità non contemplate dalle precedenti lettere, comunque incompatibili con la frequenza del corso e con il successivo impiego quale Ufficiale del ruolo normale dell'Arma dei Carabinieri.
9. I concorrenti che all'atto degli accertamenti psicofisici verranno riconosciuti affetti da malattie o lesioni acute di recente insorgenza e di presumibile breve durata, per le quali risulta scientificamente probabile un'evoluzione migliorativa, tale da lasciar prevedere il possibile recupero dei requisiti richiesti in tempi compatibili con lo svolgimento del concorso, sono sottoposti a ulteriore valutazione sanitaria a cura della stessa commissione medica per verificare l'eventuale recupero dell'idoneità fisica. Detti concorrenti, per esigenze organizzative, saranno ammessi, con riserva, a sostenere le ulteriori prove concorsuali. I concorrenti che, al momento della nuova visita, non avranno recuperato la prevista idoneità psicofisica saranno giudicati inidonei ed esclusi dal concorso. Tale giudizio è comunicato seduta stante agli interessati.

Art. 11

Accertamenti attitudinali

1. I concorrenti idonei agli accertamenti psicofisici saranno sottoposti, a cura della competente commissione, presso il Centro Nazionale di Selezione e Reclutamento dell'Arma dei Carabinieri, agli accertamenti attitudinali finalizzati a valutarne le qualità attitudinali e il possesso delle capacità e dei requisiti necessari al fine di un positivo inserimento nell'Arma dei Carabinieri.
2. Il concorrente che, convocato, non si presenterà nel giorno e nell'ora stabiliti, sarà considerato rinunciatario e quindi escluso dal concorso, salvo quanto previsto nel precedente art. 10, comma 2.
3. Gli accertamenti attitudinali saranno articolati su due distinte fasi:

- a) una istruttoria, volta alla preliminare ricognizione degli elementi utili ai fini della formazione della decisione finale, condotta separatamente da:
- ufficiali psicologi, mediante somministrazione di uno o più test e/o questionari ed eventuali prove di performance per acquisire gli elementi previsti dal profilo attitudinale di riferimento, sulle capacità di ragionamento, il carattere, la struttura personologica del candidato e la sua inclinazione a intraprendere lo specifico percorso formativo e professionale. La valutazione degli elementi emersi sarà espressa in una “relazione psicologica”. Alcuni dei test e delle prove citate hanno una valenza anche ai fini degli accertamenti psicofisici (psichiatria);
 - ufficiali periti selettori attitudinali, mediante conduzione di un’intervista attitudinale, per un esame diretto dei candidati finalizzato all’esplorazione delle aree del profilo attitudinale di riferimento anche alla luce delle indicazioni riportate nella “relazione psicologica” i cui esiti vengono riportati in una “scheda di valutazione attitudinale”;
- b) una costitutiva, nella quale la commissione nominata ai sensi del precedente art. 5, comma 1, lettera d), e comma 5 e composta da membri diversi da quelli intervenuti nella fase precedente, valutata la documentazione istruttoria e le risultanze di un ulteriore colloquio condotto collegialmente, esprimerà nei confronti di ciascun concorrente un giudizio di idoneità o inidoneità in merito al possesso dei requisiti attitudinali previsti dal profilo, alle potenzialità indispensabili all’espletamento delle mansioni di Ufficiale in servizio permanente dell’Arma dei Carabinieri, all’assunzione delle discendenti responsabilità e, in una prospettiva più immediata, alla capacità di rimodulare il proprio assetto comportamentale in funzione di un proficuo adattamento al particolare contesto scolastico-addestrativo.
4. Al termine degli accertamenti attitudinali la commissione esprimerà, nei riguardi di ciascun concorrente, un giudizio di idoneità o inidoneità, che verrà comunicato agli interessati per iscritto. Tale giudizio è definitivo. I concorrenti giudicati inidonei non saranno ammessi alle successive fasi del concorso. Tutti i concorrenti, nel periodo di effettuazione degli accertamenti attitudinali, dovranno attenersi alle norme disciplinari e di vita interna di caserma.

Art. 12

Prova orale e prova facoltativa di lingua straniera

1. I concorrenti idonei agli accertamenti attitudinali saranno ammessi a sostenere, a cura della competente commissione, presso il Centro Nazionale di Selezione e Reclutamento dell’Arma dei Carabinieri, a partire, indicativamente, dal 5 maggio 2020, la prova orale che verterà sulle materie e sugli argomenti indicati nell’Allegato A, paragrafo 3, del presente decreto. Il calendario di convocazione per la prova orale, con le modalità di svolgimento, saranno comunicati, con valore di notifica a tutti gli effetti per i candidati, a partire, indicativamente, dal 27 aprile 2020, con le modalità di cui al precedente art. 4, comma 5.
2. Il concorrente che, convocato, non si presenterà nel giorno e nell’ora stabiliti, sarà considerato rinunciataro e quindi escluso dal concorso, salvo quanto previsto nel precedente art. 10, comma 2.
3. La prova orale, della durata non superiore a 45 minuti, si intenderà superata se il concorrente avrà conseguito una votazione di almeno 18/30.
4. I concorrenti idonei alla prova orale, soltanto se lo hanno chiesto nella domanda di partecipazione al concorso, potranno sostenere una prova facoltativa di lingua straniera consistente in una prova scritta e orale in non più di una lingua scelta tra quelle indicate nell’Allegato A, paragrafo 4 [i candidati in possesso dell’attestato di bilinguismo -di cui al precedente art. 1, comma 1, lettera b)- non potranno scegliere come prova facoltativa la lingua tedesca]. La prova si svolgerà con le modalità indicate nel già citato paragrafo 4 dell’Allegato A al presente decreto.

I concorrenti che non intendono sostenere più detta prova dovranno rilasciare dichiarazione scritta di rinuncia.

5. La prova scritta della prova facoltativa di lingua straniera avrà luogo a partire dal 7 maggio 2020 e il calendario di convocazione, con le modalità di svolgimento, saranno comunicati, con valore di notifica a tutti gli effetti per i candidati, a partire, indicativamente, dal 27 aprile 2020, con le modalità di cui al precedente art. 4, comma 5.

Non saranno ammesse nuove convocazioni rispetto alle date che verranno indicate.

Art. 13

Graduatoria di merito

1. I concorrenti giudicati idonei alla prova orale saranno iscritti dalla competente commissione esaminatrice nella graduatoria di merito. Detta graduatoria sarà formata secondo il punteggio risultante dalla somma dei punti riportati da ciascun concorrente nelle due prove scritte, nella valutazione dei titoli di merito, nelle prove di efficienza fisica, nella prova orale e nella prova facoltativa di lingua straniera.
2. Saranno dichiarati vincitori del concorso, sempreché non siano sopravvenuti gli elementi impeditivi di cui al precedente art. 2, comma 3, secondo l'ordine della graduatoria, i candidati idonei, fino a concorrenza dei posti messi a concorso, tenuto conto di quanto stabilito in merito alle riserve di posti dal precedente art. 1, commi 1 e 2. I posti eventualmente non ricoperti dai riservatari potranno essere devoluti a favore delle altre categorie di concorrenti idonei, secondo l'ordine della graduatoria.
3. A parità di merito, si applicheranno le disposizioni concernenti i titoli di preferenza, di cui all'art. 5 del Decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487, e all'art. 73, comma 14 del Decreto Legge 21 giugno 2013, n. 69 -convertito con la Legge 9 agosto 2013, n. 98- dichiarati nella domanda di partecipazione. A parità o in assenza di titoli di preferenza è preferito il concorrente più giovane d'età, in applicazione dell'articolo 3, comma 7, della legge 15 maggio 1997, n. 127.
4. A seguito delle eventuali rinunce che dovessero verificarsi durante i primi dieci giorni di frequenza del corso applicativo di cui al successivo art. 14, si provvederà al ripianamento delle vacanze, secondo l'ordine della graduatoria, fermo restando quanto stabilito in merito alle riserve di posti.
5. Le vincitrici del concorso rinviate al primo corso successivo utile ai sensi del precedente art. 10, comma 7 saranno immesse in servizio con la medesima anzianità assoluta, ai soli fini giuridici, dei vincitori del presente concorso. La relativa posizione di graduatoria verrà determinata sulla base del punteggio ottenuto nella graduatoria finale al termine del periodo di formazione. Gli effetti economici della nomina decorreranno, in ogni caso, dalla data di effettivo incorporamento.
6. La graduatoria di merito, formata dalla commissione esaminatrice, sarà approvata con decreto dirigenziale della Direzione Generale per il Personale Militare e sarà pubblicata nel Giornale Ufficiale del Ministero della Difesa. Di tale pubblicazione sarà dato avviso nel sito www.difesa.it e www.carabinieri.it.

Art. 14

Nomina

1. I vincitori del concorso saranno cancellati dal ruolo di provenienza, con la conseguente perdita del grado rivestito, e nominati Sottotenenti in servizio permanente nel ruolo normale dell'Arma dei Carabinieri, con anzianità assoluta (ai sensi dell'art. 651-bis, comma 2, lettere a) e b) del Decreto Legislativo 15 marzo 2010, n. 66, citato nelle premesse), al giorno successivo a quella dell'ultimo degli Ufficiali nominati, nello stesso anno, Sottotenenti del ruolo normale provenienti dall'Accademia Militare, con anzianità relativa secondo l'ordine della graduatoria

del concorso e ammessi alla frequenza del corso applicativo della durata di sei mesi, di cui agli artt. 722 e 736 del Decreto Legislativo 15 marzo 2010, n. 66, che si svolgerà presso la Scuola Ufficiali dei Carabinieri di Roma.

2. Il conferimento della nomina è subordinato all'accertamento, anche successivo alla stessa, del possesso dei requisiti di partecipazione di cui al precedente art. 2 e del superamento del citato corso applicativo.
3. All'atto della presentazione presso la Scuola Ufficiali per la frequenza del corso i vincitori:
 - a) saranno sottoposti a visita medica di controllo al fine di verificare il mantenimento del possesso dei requisiti psicofisici precedentemente riconosciuti. Al termine della stessa, se insorgeranno dubbi sulla persistenza dell'idoneità sanitaria precedentemente riconosciuta, sarà facoltà del predetto Istituto inviare gli stessi all'osservazione ospedaliera per un supplemento di indagini, al fine di accertare che non siano insorti fatti morbosi nuovi tali da determinare un provvedimento medico-legale di inidoneità al servizio militare. I vincitori di sesso femminile saranno sottoposti al test di gravidanza mediante analisi delle urine. In caso di positività del predetto test la visita medica di incorporamento sarà sospesa ai sensi dell'art. 580, comma 2, del Decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 90 e l'interessata sarà rinviata d'ufficio alla frequenza del primo corso utile ai sensi dell'articolo 1494 del Decreto Legislativo 15 marzo 2010, n. 66. Analogamente verrà rinviato al primo corso utile l'Ufficiale di sesso femminile che, trovandosi nelle condizioni del citato art. 1494 del Decreto Legislativo 15 marzo 2010, n. 66 non potrà completare il corso applicativo;
 - b) se non già presentato agli accertamenti psicofisici, dovranno produrre il referto analitico, rilasciato in data non anteriore a 60 giorni precedenti la visita, attestante l'esito del dosaggio quantitativo del glucosio-6-fosfato deidrogenasi (G6PD), eseguito sulle emazie ed espresso in termini di percentuale di attività enzimatica.
I concorrenti riconosciuti affetti da deficit di G6PD (coefficiente AV-EI compreso tra 2 e 4) dovranno rilasciare la dichiarazione di ricevuta informazione e di responsabilizzazione, conforme al modello riportato nell'Allegato F, che costituisce parte integrante del presente decreto.
4. Per gli Ufficiali che supereranno il corso applicativo, l'anzianità relativa verrà rideterminata in base all'ordine della graduatoria finale del corso stesso.
I concorrenti di sesso femminile di cui al precedente comma 3 che porteranno a compimento con esito favorevole il corso applicativo assumeranno l'anzianità relativa che sarebbe loro spettata nel corso che non hanno potuto frequentare o completare.
5. I Sottotenenti che non supereranno il corso applicativo saranno reintegrati nel grado e nel ruolo di provenienza e il periodo di durata del corso verrà loro computato per intero ai fine dell'anzianità di servizio.
6. Il beneficiario della riserva destinata ai possessori dell'attestato di bilinguismo, in ottemperanza a quanto previsto dalla normativa vigente, sarà destinato alla Legione Carabinieri Trentino Alto Adige.

Art. 15

Accertamento requisiti ed esclusioni

1. Fermi restando gli adempimenti previsti dai Comandi di Corpo di cui al precedente art. 3, comma 10, il Centro Nazionale di Selezione e Reclutamento dell'Arma dei Carabinieri potrà chiedere alle Amministrazioni Pubbliche e agli Enti competenti la conferma di quanto dichiarato, dai concorrenti risultati vincitori, nelle domande di partecipazione al concorso e nelle dichiarazioni sostitutive eventualmente rese dai medesimi. Inoltre, verrà acquisito d'ufficio il certificato generale del casellario giudiziale.

2. Fermo restando quanto previsto in materia di responsabilità penale dall'art. 76 del Decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, se dal controllo di cui al precedente comma 1 emergerà la mancata veridicità del contenuto della dichiarazione, il dichiarante decadrà dai benefici eventualmente conseguiti per effetto della dichiarazione non veritiera.
3. Nelle more della verifica del possesso dei requisiti, tutti gli aspiranti partecipano con riserva alle prove e agli accertamenti. L'Amministrazione della Difesa, pertanto, potrà escludere in ogni momento dal concorso qualsiasi concorrente risultato non in possesso dei requisiti prescritti, nonché dichiarare i medesimi decaduti dalla nomina a Sottotenente in servizio permanente, se il difetto dei requisiti sarà accertato dopo la nomina.

Art. 16

Trattamento dei dati

1. Ai sensi degli artt. 13 e 14 del Regolamento (UE) 679/2016 del Parlamento Europeo e del Consiglio relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali (di seguito Regolamento), si informano i concorrenti che il trattamento dei dati personali da loro forniti in sede di partecipazione al concorso/procedura di reclutamento o, comunque, acquisiti a tal fine, è finalizzato esclusivamente all'espletamento delle relative attività istituzionali. Il trattamento dei dati personali e particolari avverrà a cura dei soggetti a ciò appositamente autorizzati, ivi compresi quelli facenti parte delle Commissioni previste dal presente bando, con l'utilizzo di procedure anche informatizzate e con l'ausilio di apposite banche-dati automatizzate, nei modi e nei limiti necessari per il perseguimento delle finalità per cui i dati personali e particolari sono trattati; ciò anche in caso di eventuale comunicazione a terzi e anche successivamente all'eventuale instaurazione del rapporto di impiego/servizio, per le finalità inerenti alla gestione del rapporto stesso.
2. Il conferimento di tali dati è obbligatorio ai fini della valutazione dei requisiti di partecipazione e del possesso degli eventuali titoli previsti dal presente bando, pena l'esclusione dal concorso o dalla procedura di reclutamento.
3. In relazione al trattamento dei dati si comunica che:
 - a) il Titolare del trattamento è la Direzione Generale per il Personale Militare, con sede in Roma al viale dell'Esercito n. 186. Il Titolare può essere contattato inviando apposita e-mail ai seguenti indirizzi di posta elettronica: persomil@persomil.difesa.it posta elettronica certificata: persomil@postacert.difesa.it;
 - b) il Responsabile per la protezione dei dati personali può essere contattato ai seguenti recapiti e-mail: rpd@difesa.it; indirizzo posta elettronica certificata: rpd@postacert.difesa.it, come reso noto sul sito istituzionale www.difesa.it;
 - c) la finalità del trattamento è costituita dall'instaurazione del rapporto d'impiego/servizio e trova la sua base giuridica nel D.Lgs. n. 66/2010 e nel D.P.R. n. 90/2010, con particolare riferimento agli artt. 1053 e 1075;
 - d) i dati potranno essere comunicati alle Amministrazioni pubbliche direttamente interessate allo svolgimento del concorso/procedura di reclutamento e alla posizione giuridico-economica o di impiego del concorrente, nonché agli Enti previdenziali;
 - e) l'eventuale trasferimento dei dati ha luogo ai sensi delle disposizioni previste dal Regolamento, di cui all'art. 49, paragrafo 1, lettera d) e paragrafo 4, nonché ai sensi del D.P.R. n. 90/2010, secondo le prescrizioni previste dall'art. 1055, commi 5 e 7;
 - f) il periodo di conservazione per i militari e per i cittadini idonei/vincitori è stabilito in un arco temporale non superiore alla permanenza in servizio e sino al collocamento in congedo e relativo versamento agli Enti competenti; per i cittadini non idonei/non vincitori è fissato fino al conseguimento delle finalità pubbliche per le quali i dati sono trattati, ivi compresa la tutela degli interessi dell'Amministrazione della Difesa presso le competenti sedi giudiziarie;

- g) l'eventuale reclamo potrà essere proposto all'Autorità Garante per la protezione dei dati personali, in qualità di Autorità di controllo, con sede in piazza Venezia n. 11, 00187 Roma, indirizzi e-mail: garante@gdp.it; protocollo@pec.gdp.it.
4. Ai concorrenti sono riconosciuti i diritti previsti dagli articoli da 15 a 21 del citato Regolamento, tra i quali il diritto di accedere ai dati che li riguardano, il diritto di rettificare, aggiornare, completare, cancellare i dati erronei, incompleti o raccolti in termini non conformi alla legge, nonché il diritto di opporsi per motivi legittimi al loro trattamento. Tali diritti potranno essere fatti valere nei confronti della Direzione Generale per il Personale Militare, Titolare del trattamento.

Il presente decreto, sottoposto al controllo previsto dalla normativa vigente, sarà pubblicato nel Giornale Ufficiale della Difesa.

Ammiraglio di Squadra
Pietro Luciano RICCA